

Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3//12

Nell'interesse della Sig.ra

Pervinca Quacchio, nata a Pordenone (PN) il 03/11/1974 e residente a Tarzo (TV), Via Don Faè n. 7, C.F. QCCPVN74S43G888R, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Carmela Merlino (C.F. FBRMRZ66H41L840) del Foro di Treviso – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0422/919334 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata **PEC mariacarmelamerlino@pec.ordineavvocatitreviso.it** – con domicilio eletto presso il proprio studio sito in 31020 – Villorba, via T.A. Edison n.79

- ricorrente -

* * *

Sommario

1. PREMESSE	2
2. STORICO	3
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE	5
I) Quantificazione del passivo patrimoniale	5
II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale	6
a) Beni immobili.....	6
b) Beni mobili registrati	7
f) Disponibilità liquida	7



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

g) Situazione familiare	8
h) Spese occorrenti al mantenimento	8
III) Valutazioni conclusive.....	9
6. CONCLUSIONI	10

1. PREMESSE

1.1. Con istanza depositata presso Codesto Tribunale in data 8 giugno 2017 (cfr. ns. doc. 1 “Istanza di nomina”) la ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dalla medesima assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 comma 9, L. 3/2012, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 13-14 giugno 2017, l’adito Tribunale nominava la Dott.ssa Chiara Pegoraro di Treviso quale professionista incaricato (doc. 2 “Decreto di nomina”). A seguito dell’accettazione dell’incarico, la dott.ssa Pegoraro (di seguito, la “Professionista”) procedeva all’esame della documentazione messa a disposizione dalla Sig.ra Quacchio. Successivamente, si teneva un incontro fra la Professionista e la Sig.ra Quacchio, nel corso del quale la Professionista chiedeva alla debitrice ogni informazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale economica e finanziaria. In data 15 giugno 2018, la scrivente difesa inviava all’OCC richiesta formale di Relazione Particolareggiata (doc. 3 “Pec richiesta di relazione”) e la Professionista provvedeva, ex art. 14 ter comma 4, L. 3/2012, ad inviare formale comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti (cfr. doc. 1



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

Relazione Particolareggiata). In data 17 luglio 2018, la Professionista consegnava allo scrivente difensore la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che si produce in atti (cfr. ns. doc. 4 “Relazione Particolareggiata”). Si precisa che la Relazione Particolareggiata ed i relativi documenti sono da considerarsi parte integrante del presente ricorso.

1.2. Tutto ciò premesso, la sottoscritta Sig.ra Pervinca Quacchio, come sopra rappresentata e difesa, precisa ed espone quanto segue.

2. STORICO

2.1. La Sig.ra Quacchio svolgeva per molti anni l'attività di procacciatore d'affari/agente di commercio prevalentemente nel settore dei prodotti cosmetici/medicali. In particolare, dal 2005 al 2010, l'attività veniva svolta in regime di consulenza occasionale e poi, dal 2010 al 2013, con partita Iva (cfr. doc. 8 Rel. Part.). Successivamente, in ragione della scarsa remuneratività dell'attività sino ad allora svolta, la Sig.ra Quacchio cessava l'attività di agente di commercio e trovava lavoro come consulente alle vendite, sempre in abito cosmetico/medicale. Nel corso del 2017, la sig.ra Quacchio svolgeva, prima, un tirocinio formativo organizzato dalla Regione Veneto e, successivamente, lavorava in regime di somministrazione come impiegata marketing dal 27 marzo al 31 luglio 2017 e poi dal 28 agosto al 30 settembre 2017 (cfr. ns. doc. 23 “Contratti di somministrazione”). La Sig.ra Quacchio è attualmente disoccupata ma, si sta adoperando attivamente al fine di reperire una nuova occupazione, contattando agenzie interinali e inviando direttamente candidature in risposta ad annunci di lavoro (cfr. ns. doc. 5 “Esempio e-mail invio candidature”).

2.2. Le cause del sovraindebitamento della sig.ra Quacchio sono state accertate e descritte dalla Professionista nella Relazione Particolareggiata



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

(cfr. Rel. Particolareggiata, p. 9), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

3.1. La ricorrente, come accertato anche dalla Professionista, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

3.2. Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti (cfr. ns. doc. 10 Rel. Part.), dalla visura PRA (cfr. ns. doc. 12-16 Rel. Part.), nonché dai certificati estratti presso la Procura della repubblica del Tribunale di Pordenone (cfr. ns. doc. 6-7 Rel. Part.). Un tanto è stato altresì verificato dalla Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

4.1. Sotto il profilo oggettivo, la situazione della ricorrente integra il requisito normativo del "sovraindebitamento", stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che si illustreranno di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile. Un tanto è stato accertato anche dalla Professionista nella Relazione Particolareggiata.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

I) Quantificazione del passivo patrimoniale

Come attestato dal Professionista (cfr. Rel. Particolareggiata p. 16-17), la massa debitoria in capo alla ricorrente risulta ammontare, ad oggi, a **Euro 38.546,26**, in particolare

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	DESCRIZIONE
Agenzia Entrate Riscossione S.p.a.	27.177,54	Principalmente contravvenzioni al codice della strada e omesso versamento contributi Inps (cfr. Rel. Particolareggiata, p. 15-17)
Regione Veneto	792,51	Omesso versamento tassa di circolazione (cfr. Rel. Particolareggiata, p. 15-17)
Sorit Soc. Servizi di Riscossione S.p.a.	791,36	Omesso pagamento contravvenzioni al codice della strada e della Tariffa Igiene Ambientale (cfr. Rel.



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

		Particolareggiata, p. 15-17)
I.C.A. Imposte Comunali e Affini S.r.l.”	353,00	Omesso pagamento contravvenzioni al codice della strada (cfr. Rel. Particolareggiata, p. 15-17)
Debiti verso Parma Gestione Entrate S.p.a.	1.039,00	Omesso pagamento contravvenzioni al codice della strada (cfr. Rel. Particolareggiata, p. 15-17)
Debiti verso Ge.Fi.l S.p.a.	322,85	Omesso pagamento contravvenzioni al codice della strada (cfr. Rel. Particolareggiata, p. 16-17)
Debiti verso Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop	8.070,00	Finanziamento. Il debito in oggetto viene indicato in via prudenziale ancorchè lo stesso risulti portato a “perdita” nel maggio 2014 (cfr. rel. Particolareggiata, p. 17)

II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale

a) Beni immobili

5.1. La Sig.ra Quacchio non è proprietaria di alcun bene immobile (cfr. doc. 11 Rel. Part.).



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

b) Beni mobili registrati

5.2. La Sig.ra Quacchio, come da visura PRA allegata (doc. 12-16 e doc. 30 Rel. Part.), è proprietaria di un'autovettura Opel modello Corsa 1.2, alimentazione a benzina e gas liquido, immatricolata il 16.04.2014, targata EV961RV, sulla quale sono stati trascritti i seguenti gravami:

- provvedimento di fermo amministrativo del 25.03.2015 da “Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.” per € 163,20;
- provvedimento di fermo amministrativo del 29.07.2015 da “Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.” per € 200,29;
- provvedimento di fermo amministrativo del 11.02.2016 da “I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.” per € 305,00;
- provvedimento di fermo amministrativo del 11.02.2016 da “Equitalia S.p.a.” per € 12.043,80;
- provvedimento di fermo amministrativo del 24.02.2016 da “Parma Gestione Entrate S.p.a.” per € 240,00;
- provvedimento di fermo amministrativo del 3.08.2017 da “Parma Gestione Entrate S.p.a.” per € 248,00;
- provvedimento di fermo amministrativo del 25.09.2017 da GEFIL S.p.a. per € 322,54.

Come attestato dal Professionista, l'attuale valore commerciale del veicolo è pari a circa 4.500 Euro (cfr. doc. 31 Rel. Particolareggiata).

f) Disponibilità liquida

5.3. La Sig.ra Quacchio risulta titolare di un conto corrente acceso presso Veneto Banca S.p.a., il cui saldo positivo all'11 giugno 2018, ammonta ad Euro 208,65 (cfr. doc. 22 Rel. Part.). L'odierna ricorrente è altresì titolare di una carta di credito concessa dal medesimo istituto il cui limite di utilizzo mensile è di 1.300,00 Euro.



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

g) Situazione familiare

5.4. L'odierna ricorrente è coniugata in regime di separazione dei beni con il Sig. Marco Tronchin (cfr. ns. doc. 6 "Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio") e vive con il marito in un appartamento condotto in locazione sito a Tarzo (TV) (cfr. doc. 33 Rel. Part. "Contratto di locazione"). Il nucleo familiare della ricorrente si compone, pertanto, solo della Sig.ra Quacchio e del marito (cfr. ns. doc. 7 "Certificato cumulativo residenza-stato di famiglia"). Per 3 o 4 giorni a settimana, convivono con la Sig.ra Quacchio e con suo marito anche i due figli minorenni del Sig. Marco Tronchin.

h) Spese occorrenti al mantenimento

5.5. Le spese quotidiane occorrenti al ricorrente ammontano a circa Euro. 852 mensili come da dettaglio in atti (cfr. ns. doc. 8 "Elenco spese") e di seguito riportato:

Spese annue sig. Pervinca Quacchio

TIPOLOGIA SPESA	SPESE TOTALI NUCLEO FAMILIARE (EURO)	SPESE DI COMPETENZA SIG.RA QUACCHIO
Utenza acqua	200,00	100,00
Utenza energia elettrica	650,00	325,00
Utenza gas	2.200,00	1.100,00
Tassa rifiuti	150,00	75,00
Telefonia mobile	1.300,00	360,00
Manutenzione caldaia	180,00	90,00
Manutenzioni varie	300,00	150,00



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

Canone di locazione	6.720,00	3.360,00
Assicurazione auto	800,00	600,00
Bollo auto	800,00	350,00
Carburante autoveicoli	3.500,00	
Alimenti	5.000,00	2.500,00
Vestiario	1.500,00	750,00
Parrucchiera/barbiere	550,00	275,00
Spese mediche	500	250,00
Totale	24.350,00	10.285,00
Ammontare mensile	2.029,17	857,08

5.6. Attualmente il marito della Sig.ra Quacchio si occupa del mantenimento della stessa. Qualora la Sig.ra Quacchio reperisca un'occupazione lavorativa produttiva di reddito, a norma dell'art. 14 ter co. 6 Lett. b, il reddito dalla stessa percepito potrà essere destinato a parziale soddisfo dei creditori, *“nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*, così come sopra indicato o diversamente accertato dal giudice adito.

III) Valutazioni conclusive

5.7. Allo stato attuale, il patrimonio della sig.ra Quacchio è costituito dalla sola autovettura, il cui valore corrisponde ad oltre l'8% del monte debiti complessivo in capo alla ricorrente. Non si ritiene, pertanto, sussistano dubbi in merito all'ammissibilità della presente procedura. E ciò a maggior ragione se si considera la giovane età dell'attuale ricorrente e la concreta possibilità che la stessa, nel corso dei quattro anni di durata della procedura liquidatoria, reperisca un'occupazione lavorativa potendo,



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

pertanto, mettere a disposizione della procedura parte del del proprio reddito. Come, di recente, sapientemente spiegato dal Tribunale di Rovigo (cfr ns. doc. 9 “Decreto apertura liquidazione Trib. Rovigo 31 gennaio 2018”) *“quantunque la liquidazione in assenza di beni da liquidare appaia un’antinomia giuridica, tuttavia plurimi argomenti suffragano la tesi prospettata”*. Il Tribunale sul punto evidenzia, altresì, che i requisiti richiesti per l’esdebitazione dall’art. 14 *terdecies* L 3/2012 fra i quali *“che siano soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”* non sono previsti per l’apertura della liquidazione, avendo voluto il legislatore *“– ancora una volta in assimilazione con l’istituto fallimentare – scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all’una non debba conseguire necessariamente l’altra [...]”*. Tale valutazione sulla quantità soddisfattiva della attività liquidatoria rispetto alla massa passiva andrà fatta, pertanto, *ex post*, a liquidazione conclusa, con la conseguenza che l’esiguità dell’attivo patrimoniale alla data di presentazione del ricorso per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio non può costituire ostacolo all’apertura della stessa.

* * *

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso la Sig.ra Pervinca Quacchio, come sopra rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell’art. 14 *quinquies*, voglia



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

in via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina della Dott.ssa Chiara Pegoraro, iscritta all'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al n. 1395, quale Liquidatore, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.



Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

Si depositano:

1. Istanza di nomina
2. Decreto di nomina
3. Pec richiesta di relazione
4. Relazione particolareggiata (con documenti da 1 a 33)
5. E-mail invio candidature
6. Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
7. Certificato cumulativo residenza-stato di famiglia
8. Elenco spese
9. Decreto apertura liquidazione Trib. Rovigo 31 gennaio 2018
10. Certificazione unica 2018, redditi 2017
11. Certificazione unica 2017, redditi 2016
12. Modello 770 2015, redditi 2014
13. Estratto cassetto fiscale

Villorba, 20 luglio 2018.

Avv. Maria Carmela Merlino

Seguirà invio di ulteriori buste ex art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012

